



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute, concernente modifica degli allegati 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 23 ottobre 2024, recante “Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»”.

Rep. atti n. 115/CSR del 10 luglio 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 10 luglio 2025:

VISTO l'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale istituisce il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” e prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute del 2 agosto 2022, recante “Disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA) di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del 2 agosto 2022, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, almeno su due livelli progressivi;

VISTO il decreto 23 ottobre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute, recante “Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»”;

CF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota prot. n. 243220 del 30 maggio 2025 del Capo di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9153, con la quale, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale di cui trattasi, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, nonché del prescritto concerto del Ministero della salute;

VISTA la nota prot. DAR n. 9208 del 3 giugno 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, nonché del prescritto concerto del Ministero della salute, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 9 giugno 2025;

VISTA la comunicazione del 12 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9892, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione tenutasi nella medesima data del 12 giugno 2025, nel corso della quale la predetta Commissione politiche agricole "ha concordato di incaricare il Coordinamento Tecnico di approfondire ulteriormente il provvedimento in uno specifico incontro alla presenza dei rappresentanti ministeriali";

VISTA la nota prot. DAR n. 10234 del 18 giugno 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una ulteriore riunione tecnica per il giorno 26 giugno 2025;

VISTA la comunicazione del 3 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11362, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione che ha avuto luogo nella stessa data del 3 luglio 2025, nel corso della quale la predetta Commissione politiche agricole ha espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo con alcune proposte, richieste e raccomandazioni, formulate nel corso della riunione tecnica del 26 giugno 2025;

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2025 dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11854 e trasmessa, nella medesima data, con prot. DAR n. 11868, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale è stato trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il quale rileva di non avere, per quanto di stretta competenza, osservazioni da formulare;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 10 luglio 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con le proposte, richieste e raccomandazioni formulate, non condizionanti l'intesa, contenute nel documento inviato per via telematica, che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

VISTI gli esiti della seduta del 10 luglio 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha preso atto delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

proposte, richieste e raccomandazioni delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, impegnandosi a sottoporle al parere del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA), la cui riunione è convocata per la stessa giornata del 10 luglio 2025;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute, concernente modifica degli allegati 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 23 ottobre 2024, recante "Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

25/72/SR13/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE E DEL MINISTRO DELLA SALUTE, CONCERNENTE MODIFICA
DEGLI ALLEGATI 1, 3, 4, 5, 6 E 7 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 23
OTTOBRE 2024, RECANTE "MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1 E 2 DEL
DECRETO 2 AGOSTO 2022 E APPROVAZIONE DEI REQUISITI DI
CERTIFICAZIONE (DISCIPLINARI) RELATIVI ALLA SPECIE BOVINA E
ALLA SPECIE SUINA DA INGRASSO ALLEVATA ALL'APERTO,
NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE"**

*Intesa, ai sensi dell'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*

Punto 13) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa sullo schema di decreto con una proposta di emendamento, alcune richieste e una raccomandazione, non condizionanti l'Intesa.

Proposta emendamento all'articolo 6, lettera a)

Dopo il paragrafo "alla sezione Parte generale, alla fine del paragrafo 2. Campo di applicazione è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I bovini devono essere allevati secondo i requisiti riportati nel seguito per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione. Nel caso in cui detto periodo sia superiore ai 6 mesi, la relativa informazione può essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati ai sensi dell'articolo 8 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022" inserire un ulteriore paragrafo che preveda che dopo la frase "stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera." contenuta nel Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare, allegato 6 al D.M. 23 ottobre 2024, sia inserita la frase "Per animali non in lattazione si intendono le bovine giovani oltre i sei mesi di vita fino al primo parto, dette manze secondo la definizione riportata al successivo capitolo 3."

MOTIVAZIONE

La presente proposta emendativa è intesa a rappresentare e dare risposta alle reali necessità delle aziende zootecniche operanti in zone montane ed in particolare dell'arco alpino per garantire la prosecuzione dell'attività di allevamento bovino da latte in questi particolari contesti dove spesso, l'allevamento da latte, risulta l'unica attività economica possibile e indispensabile per il presidio del territorio.

La preoccupazione di escludere dalla certificazione SQNBA queste realtà va ben oltre la

perdita economica dei premi proposti in attuazione delle misure della Politica Agricola Comune. La certificazione SQNBA sta diventando sempre più elemento *baseline* per l'accesso al mercato e quindi, con riflessi molto più gravi, può determinare la fuoriuscita dal mercato per le aziende zootecniche che non sono in grado di soddisfarne i requisiti tecnici, indipendentemente dal reale livello di benessere dei propri animali. In diverse situazioni si sta inoltre registrando un aumento degli ovicapri a discapito dei capi bovini da latte con evidente perdita economica e di presidio territoriale.

Vi è ancora un altro importante aspetto da considerare legato alla crescente presenza sui pascoli dei grandi carnivori come lupi e orsi che in mancanza di regole di gestione di questi predatori, stanno provocando una importante disaffezione da parte degli allevatori nel portare i propri animali produttivi al pascolo.

Ancora, i processi di automazione e innovazione tecnologica nelle stalle, in risposta alla progressiva perdita di allevatori, stanno determinando un aumento del numero medio di capi allevati anche nelle zone montane, dove, l'alternativa alla stabulazione fissa non è sempre o immediatamente possibile. In futuro è assai improbabile che vi siano aziende zootecniche da latte senza robot di mungitura, ma è altresì altrettanto difficile ipotizzare questa dotazione tecnologica a servizio di una mandria con meno di 90 capi.

In considerazione delle motivazioni per le quali era stato pensato e costruito il livello 2 dell'eco schema 1 e convenuto il suo assoggettamento al sistema di qualità nazionale quale elemento di giustificazione dei relativi premi erogati, è necessario oltretutto doveroso valutare correttamente e concretamente gli impatti delle disposizioni proposte.

RICHIESTE

Le proposte emendative illustrate dalle Regioni hanno incontrato una criticità di accoglimento intesa in particolare a rimandare la valutazione delle stesse all'analisi del Comitato tecnico scientifico con evidente ritardo di approvazione dei disciplinari e delle procedure di giustificazione del sistema di certificazione.

L'attenzione posta dalle Regioni della montagna al rispetto di queste scadenze, pur registrando una forte preoccupazione circa gli impatti delle disposizioni proposte dai disciplinari, ha portato a limitare le proposte emendative ad una semplice precisazione circa gli animali non produttivi e non già introdurre un correttivo al numero di 90 capi previsti per gli allevamenti familiari. Se anche tale precisazione dovesse passare al vaglio del CTSBA in subordine all'accoglimento dell'emendamento può essere rilasciata una circolare ministeriale dove si precisa che per animali non in lattazione sono da intendersi gli animali giovani oltre i 6 mesi fino al primo parto.

Da ultimo ma non meno importante, il limite di capi che caratterizza gli allevamenti familiari in zona di montagna - pur importante - non risulta rappresentare l'universo delle aziende a stabulazione fissa operanti in questi territori. Anche con riferimento a questo aspetto si sollecita un impegno del ministero a trovare, nel prossimo incontro del CTSBA ovvero attraverso una disposizione attuativa interna, una concreta soluzione di transizione e adattamento, da concretizzare per le stalle sopra soglia affinché possano accedere al processo di certificazione SQNBA. Risulta opportuno individuare, anche attraverso una specifica disposizione, una modalità di verifica del numero dei capi basata sulla consistenza media aziendale annua, tenendo in considerazione che l'utilizzo dei pascoli intraziendali e dei pascoli alpini determina una presenza all'interno delle stalle limitata ai soli mesi invernali. Infatti di norma nella regione alpina la pratica del pascolamento è effettuata da tutti i capi, improduttivi e produttivi, per un periodo superiore a 100 giorni.



RACCOMANDAZIONE

In osservanza delle indicazioni espresse dai componenti di diversi Ministeri e di alcune Regioni nel corso dell'istruttoria, dove si è proposto che tutte le modifiche vengano discusse ed esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale, la Conferenza propone che lo stesso venga convocato prima della calendarizzazione della prossima riunione tecnica, in modo da poter discutere in anticipo e condividere eventuali proposte che dovessero pervenire da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Roma, 10 luglio 2025

